

DELIBERA N. 2/2022

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TIM X (KENA MOBILE), FASTWEB X

(GU14/435702/2021)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 20/01/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante *“Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX del 22/06/2021 acquisita con protocollo n. 0276616 del 22/06/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 20/01/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione del 15/06/2021, l'istante ha depositato istanza di definizione in data 22/06/2021, lamentando nei confronti della società Fastweb X (di seguito Fastweb) e della società TIM X (di seguito TIM) doppia fatturazione da parte di entrambi gli operatori, a seguito del passaggio, con portabilità del numero 052XXXX164, dal primo al secondo operatore.

Evidenzia, in particolare, quanto segue.

In data 20/02/2019 migrava da Fastweb a TIM, con portabilità del numero 052XXXX164, a causa dei numerosi disservizi sulla linea internet offerta da Fastweb, che, nonostante le numerose segnalazioni, sia telefoniche, sia via mail, non risolveva.

A causa di tali malfunzionamenti, rimaneva disservito per tre mesi, con ripristini solo saltuari della linea.

Nonostante l'avvenuta portabilità, Fastweb perseverava nella fatturazione e anche TIM, nel frattempo, emetteva fatture.

In data 25/06/2019, via pec, avanzava reclamo a TIM, rimasto senza riscontro.

A mezzo addebito bancario, Fastweb incassava gli importi relativi alle fatture emesse successivamente al passaggio in TIM, da marzo 2019 a settembre 2019, e, nonostante la revoca dell'addebito bancario, Fastweb continuava a fatturare, generando insoluti.

In data 06/01/2020, via pec, inviava un reclamo a Fastweb rimasto senza riscontro.

Ciò premesso, l'istante richiede a Fastweb:

a) indennizzo per il disservizio sulla linea internet, durato circa tre mesi;

b) rimborso delle fatture pagate;

c) storno degli insoluti fino a chiusura del ciclo di fatturazione;

d) conferma della chiusura contrattuale;

e) rimborso per maggiori costi sostenuti dal 20/02/2019 fino a settembre 2019, per un importo di circa 644,09 euro;

f) indennizzo per mancata risposta al reclamo.

L'istante richiede invece a TIM:

g) conferma portabilità del numero;

h) indennizzo per mancata risposta al reclamo.

L'istante, infine, richiede:

i) rimborso spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore TIM

TIM, con memoria del 10/09/2021, dichiara che, come risulta dalle schermate Wholesale, prodotte agli atti, la linea 052XXXX164 "è attiva su rete TI dal 22.02.2019", in conseguenza della migrazione dell'utente, con portabilità del riferito numero da Fastweb verso TIM, stante i numerosi disservizi recatigli dal precedente gestore.

Aggiunge di confermare la disponibilità al riconoscimento in favore dell'istante dell'indennizzo di euro 300,00 "per il mancato riscontro ai reclami".

3. La posizione dell'operatore Fastweb

Fastweb, con memoria del 15/09/2021, chiede il rigetto delle domande avversarie, poiché infondate, dichiarando quanto di seguito.

Relativamente al numero 052XXXX164, TIM avviava la procedura di Number Portability Pura (NPP) in data 04/02/2019, con DAC (Data di Attesa Consegna) originariamente fissata per il giorno 18/2/2019.

Come si evince dalla schermata eureka prodotta agli atti, tuttavia, la DAC risulta rimodulata e la procedura di NPP, identificata dal codice ordine 53XXX651, veniva portata a termine da TIM in data 14/11/2019 (Data Espletamento Ordine).

Di conseguenza, è legittima l'emissione delle fatture da parte di Fastweb nel periodo che va dal mese di febbraio 2019 al mese di novembre 2019.

Infatti, come noto, fino alla notifica dell'avvenuto espletamento da parte dell'operatore recipient (nella fattispecie, TIM), l'operatore donating (nella fattispecie, Fastweb) è tenuto a mantenere attiva la linea sottostante per non causare un disservizio al cliente.

A ciò si deve aggiungere che, in caso di passaggio di una numerazione da un operatore all'altro tramite la particolare procedura di NPP, il contratto in essere con l'operatore donating non cessa automaticamente, in quanto ad essere trasferito nella gestione dell'operatore recipient è esclusivamente il numero telefonico e non la sottostante linea di accesso.

Al fine della definitiva cessazione del contratto è, dunque, necessario che il cliente, successivamente al passaggio della numerazione, trasmetta una comunicazione di recesso.

In mancanza, corretto e legittimo appare il comportamento di Fastweb che mantiene in vigore il contratto, rimodulando l'offerta come relativa alla linea dati.

Nel caso di specie, l'utente non comunicava a Fastweb la volontà di recedere dal contratto, ed altresì, non inviava alcun reclamo, limitandosi a segnalare l'anomalia a TIM e, pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita a Fastweb, che ha continuato a emettere fatture del tutto legittimamente, ulteriormente, considerando che nessuna notifica di espletamento è pervenuta da TIM prima del 14/11/2019.

Eventuale responsabilità per la duplicazione della fatturazione è, semmai, ascrivibile a TIM, che, da un lato, non ha informato l'istante della necessità di inviare recesso in considerazione della peculiare procedura utilizzata per l'acquisizione della numerazione, dall'altro, ha provveduto a comunicare a Fastweb l'avvenuto espletamento

della portabilità con estremo ritardo, vale a dire quasi nove mesi dopo l'effettivo (riferito) passaggio.

Di conseguenza, non solo non è tenuto a rimborsare le somme pagate dall'istante in relazione alle fatture emesse dal febbraio al settembre 2019, bensì ha diritto ad ottenere il pagamento delle fatture emesse nel periodo dall'1/10/2019 all'1/11/2020 rimaste integralmente insolute, per complessivi € 627,89.

In dette fatture sono addebitati anche gli importi dovuti per i servizi di rete mobile (non oggetto di contestazione), per un importo totale di € 64,73 di cui alle fatture M01XXXX938, M02XXXX846, M02XXXX280, M00XXXX561 e quindi la quantificazione del preteso rimborso effettuata dall'istante è del tutto errata; nelle fatture emesse nel periodo da febbraio a settembre 2019 era compreso anche il corrispettivo per i servizi di rete mobile e gli importi relativi ai servizi di rete fissa ammontano, al più, a € 297,99 (euro 42,57 x 7 fatture).

Circa gli asseriti disservizi sulla linea Internet, a norma dell'art. 13.1 del Regolamento indennizzi, in mancanza di reclamo nessun indennizzo può essere preteso dall'istante.

Infine, la genericità con cui l'istante ricostruisce la vicenda relativa al disservizio non consente, in ogni caso, una valutazione di eventuale responsabilità; del resto, per quanto risulta, in ogni caso di segnalazione di disservizio, vi è stato intervento di ripristino risolutivo della problematica entro il termine di 72 ore previsto dalle Condizioni generali di contratto e, anche per tale motivo, la richiesta di indennizzo per il preteso malfunzionamento non può trovare accoglimento alcuno.

4. Memoria di replica di Fastweb alla memoria di TIM

Con memoria del 05/10/2021, di replica alla memoria di TIM, Fastweb dichiara che dalla schermata Wholesale, prodotta da TIM, non si evince che la linea oggetto di controversia è attiva su rete TI dal 22/02/2019, atteso che, a pag. 10 del documento, viene chiaramente indicato che in data 22/02/2019 la DAC è stata rimodulata e, pertanto, non è stata fornita da TIM alcuna prova documentale utile circa l'avvenuta attivazione della riferita numerazione in data 22/02/2019.

Precisa che, quand'anche l'attivazione dei servizi di TIM fosse di fatto avvenuta nella data predetta, nessuna responsabilità per l'emessa fatturazione potrebbe essere ascritta a Fastweb, la quale, si ribadisce, ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto espletamento della procedura di portabilità da parte di TIM, quale operatore recipient, solo in data 14/11/2019 (schermata eureka).

Evidenza che il codice identificativo dell'ordine di NNP (53XXX651) riportato nella schermata eureka prodotta da Fastweb coincide esattamente con il codice dell'ordine che, nella prima pagina della schermata prodotta da TIM, risulta avviato in data 04/02/2019, con ciò restando confermato che il numero 052XXXX164 è stato interessato da un'unica procedura di NPP da Fastweb a TIM, contraddistinta, appunto, dal codice 53XXX651, avviata, come detto, in data 4/2/2019 (dato riportato sia nelle schermate prodotte da TIM, sia nella schermata eureka prodotta da Fastweb) e il cui espletamento è stato comunicato in data 14/11/2019 (dato che chiaramente si evince dalla schermata eureka e che, invece, risulta non individuabile nelle schermate di TIM).

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

L'istante lamenta doppia fatturazione a seguito del passaggio da Fastweb a TIM, con portabilità del numero 052XXXX164, a causa di asseriti malfunzionamenti sulla linea internet offerta da Fastweb, ragion per cui richiede a quest'ultimo l'indennizzo per i dichiarati disservizi nonché per il mancato riscontro al reclamo inoltrato via pec in data 06/01/2020, il rimborso delle fatture pagate dopo la migrazione e lo storno degli insoluti fino alla fine del ciclo di fatturazione.

A TIM l'istante richiede, invece, l'indennizzo per il mancato riscontro al reclamo inoltrato via pec in data 25/06/2019 (nel quale evidenziava la prosecuzione della fatturazione da parte di Fastweb).

Ciò premesso, rispetto a Fastweb (richieste sub a), b), c), d), e) ed f)), la richiesta sub a) non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

L'istante dichiara di essere migrato con portabilità del numero 052XXXX164, da Fastweb verso TIM, a causa di asseriti malfunzionamenti sulla linea internet offerta da Fastweb, in conseguenza dei quali subiva disservizi per tre mesi, con ripristini solo saltuari della linea, e che, nonostante le numerose segnalazioni, sia telefoniche, sia via mail, Fastweb non risolveva.

Ebbene, l'art. 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP pone in capo agli operatori l'obbligo di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Ne deriva che, allorquando l'utente non possa pienamente godere del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolva il disservizio nel rispetto dei termini previsti, il primo ha diritto ad un indennizzo, a meno che l'operatore non dimostri che la

problematica occorsa sia dipesa da causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c..

Tuttavia, si deve pure aggiungere che non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità in capo all'operatore per malfunzionamento della linea qualora l'utente non provi di avere inoltrato, prima di rivolgersi all'Autorità, un reclamo all'operatore stesso.

Infatti, in assenza di un reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e non può, quindi, provvedere alla sua risoluzione (così delibera Agcom n. 69/11/CIR; conformi, tra le altre, delibere Agcom n. 9/12/CIR, 34/12/CIR, 38/12/CIR); dunque, se l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della previa segnalazione del problema.

Rispetto alla fattispecie in esame, alla luce della documentazione agli atti quanto lamentato dall'istante non risulta essere stato oggetto di alcun reclamo inoltrato all'operatore, pertanto la richiesta di indennizzo per disservizi relativi ad Internet non può essere accolta.

Del resto, deve altresì evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza...".

Le richieste sub b) e sub c), trattabili congiuntamente, possono essere accolte.

L'istante lamenta, da parte di Fastweb, l'emissione di fatture relative al numero fisso 052XXXX164 anche dopo il passaggio con portabilità del menzionato numero verso TIM, passaggio asseritamente avvenuto in data 20/02/2019.

Di converso, Fastweb afferma di avere legittimamente emesso fatture in riferimento al periodo dal mese di febbraio 2019 al mese di novembre 2019, atteso che, a suo dire, TIM portava a termine la procedura di portabilità, originariamente fissata per il giorno 18/02/2019, soltanto in data 14/11/2019, e che, nel frattempo, secondo la normativa di settore, aveva l'obbligo di continuare a fornire all'utente i servizi (allegata schermata eureka).

Aggiunge, inoltre, che nessuna comunicazione di recesso e nessun reclamo in ordine ai fatti dedotti in controversia risultano inviati dall'utente, il quale segnalava la prosecuzione della fatturazione emessa da Fastweb solamente a TIM.

Dal canto suo, TIM afferma che il riferito numero, contrariamente a quanto dichiarato da Fastweb, veniva attivato su rete TIM, a seguito di procedura NNP (da Fastweb a TIM), in data 22/02/2019 (schermata Wholesale).

Ciò premesso, all'esito delle risultanze istruttorie, emerge che la responsabilità in ordine alla fatturazione successiva al trasferimento, mediante NNP in TIM, del numero fisso 052XXXX164, deve essere imputata a Fastweb, sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

Il punto controverso attiene, in particolare, alla data dell'espletamento della procedura di portabilità, che Fastweb afferma (e documenta con l'allegata schermata eureka) essere avvenuta in data 14/11/2019, a seguito di rimodulazione della DAC, originariamente prevista per il 18/02/2019, e che TIM sostiene (e documenta con l'allegata schermata Wholesale), invece, essersi completata in data 22/02/2019, come evincibile dalle fatture TIM (allegate dall'istante), addebitanti costi imputabili a servizi fruiti dall'istante nel riferito periodo.

Ebbene, deve al riguardo evidenziarsi che la procedura in esame (conforme delibera Agcom n. 32/21/CIR) determina, in effetti, il trasferimento dal donating (nella fattispecie Fastweb) al recipient (nella fattispecie TIM) della numerazione assegnata al cliente, senza il contestuale trasferimento delle risorse fisiche di accesso.

In particolare, in virtù della disciplina regolamentare vigente (da ultimo, delibera n. 35/10/CIR), la numerazione associata all'utenza viene trasferita sull'infrastruttura di accesso dall'operatore recipient, ma non comporta l'automatica risoluzione del contratto sussistente con l'operatore donating, che continua ad offrire all'utente i propri servizi, attraverso le proprie infrastrutture.

Tuttavia, a prescindere dalla modalità (migrazione o portabilità pura) della procedura di trasferimento della numerazione, si deve tener conto della buona fede e dell'affidamento incolpevole dell'istante in ordine alla disciplina della procedura di passaggio interoperatore e, soprattutto, dell'evidente inconsapevolezza dell'istante stesso in ordine alle conseguenze scaturenti sul rapporto contrattuale con l'operatore donating.

Nel caso di specie, deve rilevarsi come Fastweb non abbia adempiuto adeguatamente ai propri oneri informativi di cui all'art. 4 dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP ("l'operatore è tenuto a rendere un'informazione chiara, tempestiva e trasparente in ordine al rapporto contrattuale in essere con il proprio cliente, con particolare riguardo alle modifiche applicate alle condizioni economiche e tecniche del contratto").

All'utente, infatti, non è stato esplicitato con chiarezza che, a far data da febbraio 2019, i servizi sulla numerazione fissa 052XXXX164, per effetto della procedura di NNP, sarebbero stati forniti da TIM, tuttavia il rapporto contrattuale con Fastweb non sarebbe cessato, tant'è che l'operatore avrebbe continuato a erogare regolarmente i servizi di competenza non essendo intervenuta contestuale richiesta di recesso dal contratto.

Pertanto, in accoglimento delle richieste sub b) e sub c), Fastweb, limitatamente alla linea fissa 052XXXX164 (oggetto esclusivo della presente vertenza), è tenuto a

rimborsare all'istante tutti gli importi da quest'ultimo corrisposti a partire dal 22/02/2019 (data di trasferimento della risorsa in TIM e di avvio del relativo ciclo di fatturazione) sino a settembre 2019 (data di sospensione, da parte dell'istante, dei pagamenti richiesti), stornando altresì quanto richiesto successivamente a tale data (e, dunque, a partire da ottobre 2019) fino alla definitiva cessazione della linea sulla propria rete.

La richiesta sub d), alla luce della documentazione agli atti, deve ritenersi già soddisfatta.

La domanda sub e) non merita accoglimento, attesa l'estrema genericità ed indeterminatezza della stessa, tale da non consentire a questo Corecom di effettuare alcun accertamento in merito.

La domanda sub f) merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Ai sensi degli artt. 8 e 11 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, qualora l'utente rivolga un reclamo al gestore, la risposta deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto, comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Ciò al fine di soddisfare l'esigenza, per l'utente, di ottenere un riscontro chiaro ed esaustivo, idoneo a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario.

Ciò premesso, l'utente versa in atti reclamo inoltrato a Fastweb via pec in data 06/01/2020 (e relativa prova di avvenuta consegna e accettazione), che non risulta essere stato riscontrato dall'operatore; pertanto, ha diritto al riconoscimento del relativo indennizzo.

La richiesta è, in particolare, accolta a partire dal giorno 21/02/2020 (data di inoltro del reclamo, aggiunti i 45 giorni entro i quali il gestore deve fornire riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) fino al giorno 15/06/2021 (data di svolgimento dell'udienza di conciliazione).

Pertanto, in considerazione dell'arco di tempo indennizzabile (gg. 481), l'utente ha diritto ad un indennizzo pari alla somma di euro 300,00 (trecento/00), a norma dell'art. 12 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

Rispetto a TIM (richieste sub g) e h)), la richiesta sub g), alla luce della documentazione agli atti, deve ritenersi già soddisfatta.

La richiesta sub h) merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Agli atti risulta un reclamo inoltrato a TIM via pec in data 25/06/2019, (corredato di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione), al quale, per ammissione dello stesso

operatore, non risulta essere stato fornito riscontro; pertanto, l'istante ha diritto al riconoscimento del relativo indennizzo.

La richiesta è, in particolare, accolta a partire dal giorno 10/08/2019 (data di inoltro del reclamo, aggiunti i 45 giorni entro i quali il gestore deve fornire riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) fino al giorno 15/06/2021 (data di svolgimento dell'udienza di conciliazione).

Pertanto, in considerazione dell'arco di tempo indennizzabile (gg. 676), l'utente ha diritto ad un indennizzo pari alla somma di euro 300,00 (trecento/00), a norma dell'art. 12 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

Infine, la richiesta di rimborso delle spese di procedura di cui al punto i) non può essere accolta, attesa la natura completamente gratuita della procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma Conciliaweb.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente le richieste di XXX nei confronti della società Fastweb X e della società TIM X per le motivazioni indicate in premessa.

2. La società Fastweb X, limitatamente alla linea fissa 052XXXX164, è tenuta al rimborso, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, delle fatture emesse successivamente alla data del 22/02/2019.

3. La società Fastweb X, limitatamente alla linea fissa 052XXXX164, è tenuta allo storno dell'insoluto maturato successivamente, fino alla definitiva cessazione della linea sulla propria rete.

4. La società Fastweb X è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

I. euro 300,00 (trecento/00) a norma dell'art. 12 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

5. La società TIM X è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

I. euro 300,00 (trecento/00) a norma dell'art. 12 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

6. Le società Fastweb X e TIM X sono tenute a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 20/01/2022

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi